



# **COMUNE DI VEROLI**

Provincia di Frosinone

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "I.U.C."**

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 19 del 31/07/2014)

## INDICE

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
Articolo 1	Oggetto del Regolamento
Articolo 2	Presupposto
Articolo 3	Soggetto attivo
Articolo 4	Componenti del tributo
<b>TITOLO II - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)</b>	
Articolo 5	Presupposto di applicazione
Articolo 6	Soggetti passivi e soggetti responsabili
Articolo 7	Base imponibile
Articolo 8	Assimilazioni
Articolo 9	Esenzioni
Articolo 10	Quota riservata allo Stato
Articolo 11	Determinazione dell'IMU
Articolo 12	Dichiarazione
Articolo 13	Importi minimi versati
Articolo 14	Attività di controllo e riscossione coattiva
Articolo 15	Rimborsi
<b>TITOLO III - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)</b>	
Articolo 16	Presupposto
Articolo 17	Soggetti passivi e soggetti responsabili
Articolo 18	Base imponibile
Articolo 19	Esenzioni
Articolo 20	Decorrenza della TASI
Articolo 21	Individuazione dei servizi indivisibili
Articolo 22	Determinazione della TASI
Articolo 23	Riscossione ordinaria

Articolo 24	Modalità di versamento
Articolo 25	Dichiarazioni
Articolo 26	Accertamento
<b>TITOLO IV - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)</b>	
Articolo 27	Presupposto
Articolo 28	Esclusioni
Articolo 29	Soggetti Passivi e soggetti responsabili
Articolo 30	Base imponibile
Articolo 31	Commisurazione della TARI
Articolo 32	Costi del servizio di gestione dei rifiuti
Articolo 33	Categorie di utenza
Articolo 34	Determinazione della tariffa
Articolo 35	Riduzioni per il compostaggio dei rifiuti urbani
Articolo 36	Determinazione della TARI
Articolo 37	Tributo provinciale
Articolo 38	Riscossione ordinaria
Articolo 39	TARI giornaliera
Articolo 40	Dichiarazione
Articolo 41	Accertamento
<b>TITOLO V - VERSAMENTI E DISPOSIZIONI FINALI</b>	
Articolo 42	Versamenti
Articolo 43	Disposizioni finali

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, disciplina l'applicazione nel Comune di Veroli dell'Imposta Unica Comunale (IUC) istituita dall'art.1, comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Articolo 2**

#### **Presupposto**

1. L'imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi, uno collegato al possesso di immobili e l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali.

### **Articolo 3**

#### **Soggetto attivo**

1. E' soggetto attivo dell'imposta il Comune di Veroli per gli immobili e aree soggette al tributo che insistono sul suo territorio.

### **Articolo 4**

#### **Componenti del tributo**

1. L'imposta unica comunale si articola in due componenti:
  - Componente patrimoniale costituita dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art.13 del D.L. 201/11 convertito in L. n. 214/11 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - Componente servizi, articolata a sua volta:
    - o Nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art.1, commi 669-679 e 681 della L. n. 147/13 destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;
    - o Nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art.1 commi 641-668 della L. n. 147/2013 destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti.

## **TITOLO II**

### **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

#### **Articolo 5**

#### **Presupposto di applicazione**

1. L'IMU è dovuta per il possesso a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento di immobili comprese le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1 A8 A9 , ad esclusione dei seguenti:

- a) le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e le pertinenze delle stesse;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. del 22 aprile 2008 ;
- d) la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000 , dal personale appartenente alla carriera prefettizia, anche in mancanza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

2. Ai fini dell'imposta:

- a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
- b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

## **Articolo 6**

### **Soggetti passivi e soggetti responsabili**

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

## **Articolo 7**

### **Base Imponibile**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree fabbricabili l'Amministrazione ai soli fini dell'imposta municipale propria determina periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. L'atto amministrativo dovrà essere emanato nel termine legalmente disposto per l'approvazione del Bilancio di previsione ed entrerà in vigore dal 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il bilancio di previsione. In assenza di modifiche i detti valori si intendono confermati per l'anno successivo.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione

dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. Il Comune comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area.

7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessario lo sgombero dal fabbricato delle persone per almeno 6 mesi, ovvero quando comportino interventi edilizi di ripristino sostanziale dell'edificio preesistente.

## **Articolo 8 Assimilazioni**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Il soggetto interessato può attestare la predetta condizione anche mediante dichiarazione sostitutiva e autodichiarazione.

## **Articolo 9 Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;

e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Veroli è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;

g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

h) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Veroli risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT.

### **Articolo 10**

#### **Quota riservata allo Stato**

1. E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13.
2. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'art.13 del presente regolamento.

### **Articolo 11**

#### **Determinazione dell'IMU**

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote e le detrazioni stabilite dal Consiglio comunale, nel rispetto delle facoltà di legge, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
2. La deliberazione anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine dianzi indicato, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.
3. Ai sensi dell'articolo 1 comma 169 della legge 296/06, in caso di mancata approvazione delle aliquote e della detrazione entro il termine previsto dal comma 1, si intendono prorogate le aliquote e detrazioni dell'anno precedente.

### **Articolo 12**

#### **Dichiarazione**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto ministeriale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Con il citato decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

### **Articolo 13**

#### **Importi minimi versamenti**

1. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.



**Articolo 14**  
**Attività di controllo e riscossione coattiva**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella L.147 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Sulle somme dovute a titolo di IMU a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi pari al tasso legale d'interesse.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzioni ed interessi non supera € 12,00 fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative.
4. La riscossione coattiva è effettuata conformemente ai poteri e alle procedure previste dalle disposizioni vigenti.

**Articolo 15**  
**Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso d'interesse legale.

**TITOLO III**  
**TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

**Articolo 16**  
**Presupposto**

1. La TASI è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, comprese le abitazioni principali e le relative pertinenze, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU.

**Articolo 17**  
**Soggetti passivi e soggetti responsabili**

1. La TASI è dovuta da chiunque, possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati ed aree fabbricabili a qualsiasi uso adibite.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, gli stessi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare di un diritto reale sull'immobile medesimo, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante deve corrispondere la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della stessa mentre la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per la durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna.
5. In caso di detenzione temporanea iniziata e finita nel corso dello stesso anno solare protrattasi per una durata non superiore a 6 mesi, la TASI è dovuta soltanto dal possessore degli immobili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali in uso esclusivo.

**Articolo 18**  
**Base imponibile**

1. La base imponibile della TASI è quella prevista ai fini dell'IMU e rappresenta il valore degli immobili a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare il tributo dovuto

**Articolo 19**  
**Esenzioni**

1. Sono esenti dalla TASI:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 ;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali (immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche) di cui all'articolo bis del D.P.R. n. 601/1973 ;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano o non contrario al buon costume e le loro pertinenze;

e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dalle imposte sui redditi dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

f) gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti pubblici e privati non commerciali residenti nel territorio dello Stato escluse le fondazioni bancarie di cui al d.lgs. n. 153/1999 destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività ecclesiastiche dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

## **Articolo 20**

### **Decorrenza della TASI**

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste fino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

## **Articolo 21**

### **Individuazione dei servizi indivisibili**

1. Con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di essi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

2. Nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI sono specificate le eventuali differenziazioni delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili.

## **Articolo 22**

### **Determinazione della TASI**

1. La TASI dovuta da ciascun contribuente è determinata applicando alla base imponibile degli immobili l'aliquota stabilita dal Comune con apposita deliberazione del Consiglio comunale, e differenziata in ragione della tipologia e della destinazione degli immobili. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del D.L. n. 557/1993 l'aliquota non può in ogni caso essere superiore all'aliquota di base.

2. L'aliquota di cui al comma è approvata dal Comune entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e, anche se deliberata successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro tale termine, si applica in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

3. La TASI è dovuta in proporzione alla quota ed ai mesi dell'anno di possesso o di detenzione, computandosi per intero il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno 15 giorni.

## **Articolo 23**

### **Riscossione ordinaria**

1. La riscossione della TASI è effettuata direttamente dal Comune. Il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.lgs. 241/97, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale.
2. Il tributo non è versato qualora essa sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

## **Articolo 24**

### **Modalità di versamento**

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

## **Articolo 25**

### **Dichiarazioni**

1. Fermo restando che le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, i soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso dell'immobile abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni al fini della determinazione dell'imposta.

## **Articolo 26**

### **Accertamento**

1. Ai sensi dell'art.1 commi 161 e 162 L. n. 296/2006 i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedele o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e /o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate od irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.
4. Ai sensi dell'art.1, comma 693 L. n. 147/2013 ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può inviare ai contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti con esenzione di spese e diritti.
5. Ai sensi dell'art.1, comma 698 L. n. 147/2013 in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero di mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra euro 100 ed euro 500.

## **TITOLO IV TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

### **Articolo 27 Presupposto**

1. La TARI è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani.

### **Articolo 28 Esclusioni**

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che si devono ritenere oggettivamente inidonei a produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso al quale sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità (e quindi non semplicemente di fatto non utilizzati) nel corso dell'anno. Presentano le caratteristiche di esclusione della TARI a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; locali destinati esclusivamente all'essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana.

b) soffitte, ripostigli, solai e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50;

c) le superfici di impianti sportivi per le parti di fatto utilizzate esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

d) edifici in cui è esercitato il culto, nella parte in cui si svolgono le funzioni religiose;

e) fabbricati dichiarati non agibili e non abitabili. L'inagibilità e l'inabilità sono accertate dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario.

f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione. Le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;

g) per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli (parcheggi) in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani;

h) con riferimento agli impianti di distribuzione di carburante:

- sono escluse dalla TARI le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.

- sono soggetti alla TARI: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq. per colonnina di erogazione.

2. Le circostanze specificate nel comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dalla TARI per obiettive condizioni di non utilizzabilità derivanti dall'esecuzione di interventi edilizi, deve indicare nella dichiarazione iniziale o di variazione la tipologia dell'intervento ed il periodo di esecuzione dello stesso e, in caso di interventi inerenti l'abitazione di residenza, il luogo di temporanea dimora. L'esclusione opera per il periodo di obiettiva non utilizzabilità e comunque non oltre l'anno in cui la dichiarazione è presentata, salvo che entro il 31 gennaio dell'anno successivo non sia presentata una nuova dichiarazione attestante il permanere della condizione di non utilizzabilità derivante dalla prosecuzione dell'intervento e contenente l'indicazione dell'ulteriore periodo di esecuzione dell'intervento medesimo, con conseguente esclusione dalla TARI per il nuovo periodo indicato e comunque non oltre l'anno in cui la nuova dichiarazione è presentata. Salvo prova

contraria, gli interventi di semplice manutenzione ordinaria non comportano la non utilizzabilità dei locali o delle aree.

4. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili che non siano operative e le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle attività economiche, ad eccezione delle aree scoperte operative.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, allo smaltimento dei quali è tenuto a provvedere a proprie spese il produttore dei rifiuti stessi.

6. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dalla TARI di cui al comma precedente, deve indicare nella dichiarazione iniziale o, qualora verificatasi nel corso dell'anno, in un'apposita dichiarazione di variazione, la parte di superficie sulla quale si formano i rifiuti speciali non assimilati allegando idonea documentazione relativa all'avvenuto trattamento di tali rifiuti.

Non sono in particolare soggetti a tariffa:

- le superfici adibite a stalle per bestiame, le superfici adibite a ricovero attrezzi, fienili, locali utilizzati esclusivamente e permanentemente per l'attività agricola;

- con riferimento alle superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, come attestato da certificazione del Direttore sanitario:

= sono escluse dalla TARI: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapie, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

= sono soggette alla TARI: gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della TARI. In ogni caso sono soggetti alla tassa i locali e le aree dove, di norma, si producono rifiuti urbani assimilati non avviati a spese del produttore al recupero.

Per usufruire di tale esclusione gli interessati devono a pena di decadenza:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione nonché le superfici di rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti;

- presentare copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso; in difetto l'intera superficie sarà assoggettabile alla TARI per l'intero anno solare, con applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni. In caso in cui sia comprovato il conferimento dei rifiuti al servizio comunale da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI verrà applicata la tassa per l'intero anno solare per cui si è verificato il conferimento oltre agli interessi di mora e delle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

7. Per le attività di seguito elencate ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate si applica la detassazione nei termini sotto indicati fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi:

<b>ATTIVITA'</b>	<b>DETASSAZIONE</b>
a) Autocarrozzerie	20%
b) Autofficine per riparazione veicoli	20%
c) Gommisti	20%
d) Autofficine di elettrauto	20%
e) Estetisti, barbieri e parrucchieri	25%
f) Attività di vendita di materiale edile	20%

## **Articolo 29**

### **Soggetti passivi e soggetti responsabili**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte suscettibile di produrre rifiuti urbani; in caso di pluralità di possessori o di detentori, gli stessi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea iniziata e finita nel corso dello stesso anno solare e protrattasi per una durata non superiore a 6 mesi, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **Articolo 30**

### **Base imponibile**

1. La base imponibile della TARI è costituita dalla superficie dei locali e delle aree determinata ai sensi dei commi successivi.
2. Fino alla compiuta attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi catastali A, B e C) ed i dati comunali riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, la superficie assoggettabile alla TARI di tutti i locali e delle aree è quella calpestable, misurata per i locali sul filo interno dei muri, al netto di eventuali pilastri e considerando le scale interne solo per la proiezione orizzontale, e per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.
3. La misurazione complessiva della superficie da assoggettare alla TARI è arrotondata al metro quadrato per eccesso se la frazione è pari o superiore al mezzo metro quadrato, ovvero per difetto se inferiore.
4. Avvenuta la compiuta attuazione delle procedure di cui al comma 2, la superficie assoggettabile alla TARI dei locali ricompresi nelle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D. P.R. n. 138/1998. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili, adottando a tal fine le più idonee forme di comunicazione.

## **Articolo 31**

### **Commisurazione della TARI**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

## **Articolo 32**

### **Costi del servizio di gestione dei rifiuti**

1. Il gettito della TARI è destinato alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani, compresi i costi di smaltimento dei rifiuti in discarica ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
2. Per l'individuazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti si applicano i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999.
3. I costi del servizio sono definiti annualmente sulla base del Piano finanziario degli interventi, redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del d. P.R. n. 158/1999 ed approvato dal

consiglio comunale o dall'eventuale diverso soggetto competente in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.

4. Il Piano finanziario deve in particolare indicare gli eventuali scostamenti che si siano verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

5. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, l'eventuale scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI, al netto del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore a quello preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili e dalle altre cause inerenti la gestione ordinaria della TARI ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore a quello preventivato.

### **Articolo 33** **Categorie di utenza**

1. La tariffa della TARI è articolata nelle categorie di utenza domestica e non domestica.

2. Le utenze domestiche comprendono le civili abitazioni ed i locali di deposito (quali box e posti auto, cantine e soffitte) di natura accessoria o pertinenziale alle stesse, le utenze non domestiche comprendono tutte le altre tipologie di locali e di aree.

3. Ai fini dell'applicazione della TARI le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti di tutti i nuclei familiari riferibili alla medesima utenza, per i quali sussiste il presupposto secondo i seguenti criteri:

a) per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che hanno la residenza nel territorio comunale, il numero dei componenti del nucleo familiare è quello dei soggetti coabitanti risultanti dagli archivi dell'anagrafe comunale. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulta nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo. Non rilevano invece i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il rientro giornaliero alla propria residenza, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Non rileva altresì le assenze dei militari in ferma di leva volontaria prefissata nonché coloro che frequentano scuole ed accademie militari, seminari ed istituti religiosi, scuole universitarie in luoghi diversi dalla residenza e/o impegnati in progetti Erasmus all'estero.

### **Articolo 34** **Determinazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da due quote, l'una - detta quota fissa - determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e l'altra - detta quota variabile - rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

2. Ai fini della determinazione della tariffa il Comune deve anzitutto ripartire tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la TARI secondo criteri razionali, in modo da garantire un'equa ripartizione degli stessi ed assicurando agevolazioni alle utenze domestiche.

3. Per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze, della potenziale quantità di rifiuti prodotti riferibili alle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare ed applicando i coefficienti (KA e KB) indicati



nell'allegato A al presente Regolamento, espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare; per le utenze non domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze ed applicando i coefficienti (KC e KD) indicati nel Piano Tariffario, espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie di utenza. I coefficienti relativi alle utenze domestiche e non domestiche sono stabiliti sulla base della normativa vigente ed al fine di assicurare la corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze .

4. In attesa dell'attivazione da parte del gestore del servizio comunale di un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio medesimo, ai fini del calcolo della tariffa la quantità di rifiuti riferibile alle utenze non domestiche è determinata in base ai coefficienti di produttività (KD).

### **Articolo 35**

#### **Riduzioni per il compostaggio dei rifiuti urbani**

1. Ai fini di disciplinare la pratica del compostaggio domestico e la relativa diminuzione della TARI per le utenze domestiche presenti sul territorio comunale si applica la riduzione del 10%, per tutte le utenze domestiche che praticano il compostaggio.

2. La riduzione è riservata a tutti i cittadini residenti relativamente alle utenze domestiche che non abbiano insoluti pregressi in termini di tassazione.

3. Per ottenere la relativa agevolazione tributaria il contribuente deve presentare apposita istanza secondo il modello pubblicato sul sito dell'Ente. La presentazione della suddetta istanza darà diritto alla riduzione della tariffa a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di effettivo utilizzo della compostiera.

4. L'utilizzatore è tenuto a consentire in qualunque momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dell'Amministrazione o di altro appositamente incaricato che provvederà alla verifica e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde. Qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso o che tale attività venga realizzata solo parzialmente e in modo sporadico e non conforme al corretto utilizzo della compostiera stessa, si procederà al ritiro della compostiera se fornita in uso gratuito dal Comune e verrà revocata la riduzione tributaria dalla data del verbale redatto dal personale incaricato dei controlli e successivamente comunicato al Responsabile del Servizio Tributario dell'Ente.

### **Articolo 36**

#### **Determinazione della TARI**

1. La TARI dovuta da ciascun contribuente è determinata applicando la tariffa dell'utenza e della categoria di appartenenza e tenendo conto delle agevolazioni previste dagli articoli precedenti.

2. Le tariffe relative alle diverse categorie delle utenze domestiche e di quelle non domestiche sono approvate annualmente con apposita deliberazione del Consiglio comunale entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio sulla base della ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e non domestiche stabilita con la medesima deliberazione; tali tariffe, anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro tale termine, si applicano in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In mancanza di modificazioni, continuano a valere le tariffe in vigore.

3. Per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie tassabile, mentre la quota variabile è espressa in un unico importo

annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare; Per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie Tassabile.

4. Per le utenze non domestiche, qualora i locali e le aree da assoggettare alla TARI non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie di cui all'allegato B al presente Regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5. Nelle civili abitazioni in cui è anche svolta un'attività economica o professionale, relativamente alla superficie utilizzata per lo svolgimento dell'attività si applica la tariffa prevista per la stessa. Per i locali di tali abitazioni utilizzati in modo promiscuo (corridoi, servizi igienici, ecc.) si applica la tariffa prevista per l'attività, limitatamente al 50% della superficie dei locali medesimi.

### **Articolo 37** **Tributo provinciale**

1. I soggetti passivi della TARI devono corrispondere anche il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 504/1992.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

### **Articolo 38** **Riscossione ordinaria**

1. La TARI dovuta per l'anno di riferimento è riscossa dal Comune in via ordinaria attraverso l'invio, anche a mezzo posta ordinaria, di avvisi di pagamento, con suddivisione dell'importo complessivo in rate consecutive, nel numero e con le scadenze di cui al successivo articolo 42.

2. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite bollettino di Conto Corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. L'importo della TARI è liquidato dal Comune sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, anche con riferimento ai previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, nonché di ogni altro dato in possesso dell'Ufficio

4. Unitamente alla TARI è riscosso dal Comune il tributo provinciale.

### **Articolo 39** **TARI giornaliera**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che, nell'ambito dell'intero territorio comunale, occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, la TARI è dovuta in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

2. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

## **Articolo 40**

### **Dichiarazione**

1. La dichiarazione redatta su appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi, scaricabili anche dal sito internet del Comune, deve essere presentata entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione o dalla modifica degli elementi imponibili.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.
3. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione in quanto dati direttamente desumibili dall'archivio anagrafico dell'Ente.

4. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- b) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

## **Articolo 41**

### **Accertamento**

1. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. e Posta elettronica certificata inviata direttamente dal Comune, nei termini di decadenza previsti dalla legge.
2. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

## **TITOLO V VERSAMENTI E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 42 Versamenti**

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'IMU ed il versamento della TASI dovuta per l'anno di riferimento in due rate, di cui la prima, scadente il 16 giugno, pari all'IMU ed alla TASI dovuta per il primo semestre calcolata applicando l'aliquota e le detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda, scadente il 16 dicembre, a saldo dell'IMU e della TASI dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'IMU dovuta per l'intero anno e della TASI dovuta per l'intero anno, calcolata applicando l'aliquota e le detrazioni dell'anno di riferimento, in unica soluzione annuale entro il 16 giugno.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento della TARI dovuta per l'anno di riferimento in quattro rate consecutive scadenti rispettivamente il 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre. Per il solo anno 2014 i versamenti della TARI sono effettuati alle seguenti scadenze differenziate:
  - utenze domestiche residenti: 3 giugno, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre;
  - utenze domestiche non residenti ed attività commerciali: 30 ottobre, 31 dicembre, 28 febbraio e 30 aprile.

### **Articolo 43 Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è abrogato il Regolamento del Comune di Veroli per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 28/11/2012 e modificato con la deliberazione consiliare n. 31 del 27/09/2013.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è soppressa l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferma restando l'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e rimborso di tale tributo relativo all'anno 2013.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.